

# Il decreto Antiriciclaggio

Gli aspetti principali per  
le banche della  
normativa antiriciclaggio

# Sommario

- ❑ Struttura fondamentale della normativa antiriciclaggio
  - ❑ Limite al trasferimento di contanti e titoli al portatore
  - ❑ Obbligo di adeguata verifica
  - ❑ Obbligo di registrazione
  - ❑ Segnalazione di operazioni sospette
- ❑ Approfondimento dell'adeguata verifica
- ❑ Approfondimento della segnalazione di operazione sospette

# Il decreto Antiriciclaggio

La conoscenza della legge antiriciclaggio è fondamentale per le banche.

I punti salienti sono 4:

- ❑ limite al trasferimento di denaro e titoli al portatore;
- ❑ obbligo di adeguata verifica;
- ❑ obbligo di registrazione;
- ❑ segnalazione di operazioni sospette.

# Il decreto Antiriciclaggio

L'obiettivo è quello di colpire i fenomeni del **riciclaggio** (cioè della condotta tesa a nascondere o comunque ad ostacolare l'accertamento dell'illecita provenienza del patrimonio) e del **finanziamento del terrorismo**.

Il riciclaggio comprende tutti i reati dolosi, ivi compresi i reati tributari (**evasione fiscale**).

## Limite al trasferimento di denaro e titoli al portatore

Esiste un **limite quantitativo** al libero passaggio di denaro (o titoli al portatore) da una persona ad un'altra: **euro 12.500**.

Pertanto, se si trasferisce a terzi una somma in contanti pari o superiore a 12.500 euro si commette un reato.

Per evitare ciò bisogna usare, nei pagamenti over 12.500, mezzi "tracciabili": assegni (non trasferibili), bonifici, giroconti e quant'altro inserisce nel trasferimento un intermediario abilitato (la Banca o le Poste).

## Limite al trasferimento di denaro e titoli al portatore

Conseguenza del limite dei 12.500 euro è il divieto di rilasciare assegni “trasferibili” per importo pari o superiore a € 12.500 (altrimenti la loro circolazione violerebbe la legge).

Quindi, gli assegni d'importo pari o maggiore di € 12.500 devono tutti contenere la clausola (prestampata) “**non trasferibile**”.

Fa eccezione l'assegno emesso all'ordine proprio (a me medesimo), che può essere trasferibile per qualsiasi importo, ma deve essere pagato solo a chi lo ha emesso.

## Limite al trasferimento di denaro e titoli al portatore

Sotto i 12.500 euro – così come è possibile trasferire contanti – è anche legittimo emettere assegni liberi (privi della clausola di non trasferibilità).

Tuttavia, per questi assegni liberi (trasferibili) esistono stringenti condizioni:

- ❑ occorre pagare un bollo di € 1,50 ad assegno (un carnet da 10 costa € 15,00);
- ❑ il loro richiedente è inserito in una lista a disposizione dell'Agenzia delle Entrate.

## Limite al trasferimento di denaro e titoli al portatore

Il limite incide anche sui libretti di deposito al portatore, i quali non potranno avere un saldo uguale o maggiore di € 12.500.

I libretti al portatore con saldo superiore vanno riportati al di sotto di tale importo o estinti entro il 30/06/2009, altrimenti si paga una penale.

Comunque, anche nel caso di trasferimento del libretto under 12.500 ad altra persona, il cedente deve darne comunicazione entro 30 gg. alla Banca depositaria, altrimenti c'è una sanzione.



# Obbligo di adeguata verifica

I principali soggetti cui incombe l'obbligo di "adeguata verifica" sono:

- ❑ intermediari finanziari (p.es. Banche e Poste italiane);
- ❑ alcuni professionisti (consulenti contabili, avvocati, notai, revisori).

## Obbligo di adeguata verifica

Per gli intermediari finanziari esiste l'obbligo di "adeguata verifica" della persona fisica che:

- ❑ instaura un rapporto continuativo;
- ❑ esegue operazioni occasionali che comportino la movimentazione di mezzi di pagamento per un importo pari o superiore a € 15.000, anche se "frazionate" in 7 gg.;
- ❑ è comunque in sospetto di riciclaggio o di non veridicità dei suoi dati.

15.000 euro è quindi il tetto a partire dal quale scatta l'obbligo di adeguata verifica.

## Obbligo di adeguata verifica

L' "adeguata verifica" consiste:

- ❑ nell'identificazione dell'operatore;
- ❑ nell'identificazione del "titolare effettivo" (la persona che controlla la società o per conto della quale l'operatore agisce);
- ❑ nell'ottenimento di informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo;
- ❑ nel controllo costante della congruità delle operazioni eseguite sul rapporto continuativo (c.d. **monitoraggio del rapporto**).

## Obbligo di registrazione

Gli intermediari sono anche tenuti a registrare e conservare (per almeno 10 anni):

- ❑ i documenti e le informazioni reperite in sede di “adeguata verifica”, con riguardo sia al cliente, sia al rapporto;
- ❑ altre informazioni del rapporto (data di costituzione, dati del cliente, codice del rapporto e dati di eventuali delegati);
- ❑ tutte le operazioni pari o superiori a € 15.000 (data, causale, importo, tipologia, mezzi di pagamento, dati del soggetto che opera e di quello per conto del quale agisce).

## Obbligo di registrazione

Per gli intermediari l'obbligo di registrazione è soddisfatto mediante la creazione di un **AUI (Archivio Unico Informatico)**, con il quale si tiene traccia di tutti gli inserimenti effettuati, comprese le informazioni successivamente modificate (che andranno nello "storico").

## Segnalazione di operazioni sospette

Gli stessi soggetti (p.es. Banche, Poste e professionisti), più altre particolari categorie di operatori (p.es. società di gestione titoli), sono anche tenuti a segnalare all'UIF (Ufficio Informazioni Finanziarie) presso Bankitalia, con precise modalità, le operazioni ritenute in qualche modo illecite (per sospetto riciclaggio o finanziamento del terrorismo).

## Segnalazione di operazioni sospette

A tutti i soggetti segnalanti deve essere rigidamente assicurata la tutela della riservatezza.

A tal fine deve sempre rispettarsi la catena:

- ❑ “sensore”
- ❑ preposto dell’unità organizzativa
- ❑ rappresentante legale o suo delegato (**responsabile dell’antiriciclaggio**, che decide circa l’invio all’UIF o l’archiviazione della segnalazione)

Ciò con esclusione di tutti gli altri – compresi amministratori e sindaci –, che quindi non hanno diritto di conoscere i dati delle segnalazioni proposte.

## Approfondimento: adeguata verifica

2 concetti da ricordare:

- operazioni **frazionate**

Fanno parte di un'operazione unitaria – in quanto riferibili ad un unico rapporto continuativo – e sono comprese in 7 giorni.

Ogni Istituto fissa un proprio limite per le frazionate.

La prassi bancaria usa il limite di € 3.098,74 ;  
mentre l'ABI consiglia il limite di € 5.000,00

- operazioni **collegate**

Prescindono dal tempo e dall'importo e sono tali per la connessione al soggetto, all'oggetto o allo scopo.

Non sono soggette a registrazione, servono solo per evidenziare eventuali anomalie da segnalare



## Approfondimento: adeguata verifica

L'adeguata verifica consiste nella:

- ❑ **identificazione del cliente** sulla base di un idoneo documento e di altre informazioni; nel caso di società o ente, deve essere verificata la concreta esistenza del potere di rappresentanza
- ❑ identificazione dell'eventuale **titolare effettivo**, cioè, solo nel caso di società o enti, della persona fisica che possiede un controllo del capitale superiore al 25%
- ❑ raccolta di informazioni sullo **scopo** e la **natura** del rapporto continuativo (con esclusione quindi delle operazioni occasionali)
- ❑ costante attività di **monitoraggio del rapporto** continuativo, cioè nell'analisi delle operazioni compiute, per controllare se esse siano compatibili con il profilo di rischio del cliente, anche mediante l'aggiornamento di dati e documenti posseduti

## Approfondimento: adeguata verifica

Una importante novità della normativa è il *risk based approach*, ovvero l'**approccio basato sul rischio**: bisogna calibrare la verifica sul tipo di cliente o di transazione effettuata, così da individuare le incongruenze nell'operatività del cliente mediante una valutazione continua della sua attività.

E' per questo che nei "principi generali" della legge sono dettati degli **elementi fondamentali** da controllare con attenzione.

Questi elementi sono distinti in **soggettivi** ed **oggettivi**.

## Approfondimento: adeguata verifica

Gli elementi **soggettivi** della verifica, che attengono cioè alla **persona** del cliente sono:

- ❑ natura giuridica
- ❑ attività svolta
- ❑ comportamento tenuto al momento dell'operazione o della costituzione del rapporto
- ❑ area geografica di residenza o di sede

## Approfondimento: adeguata verifica

Gli elementi **oggettivi** della verifica, che attengono cioè a **operazioni/rapporti** del cliente sono:

- tipologia delle stesse
- modalità di svolgimento
- ammontare
- frequenza e durata
- congruenza con l'attività del cliente
- area geografica di destinazione (ad es. per i bonifici)

## Approfondimento: adeguata verifica

Esistono casi in cui l'adeguata verifica prevede obblighi semplificati (p.es. quando la controparte è un altro intermediario) oppure rafforzati.

Gli **obblighi rafforzati** sono applicati quando il cliente:

- ❑ non è fisicamente presente – si deve accertare l'identità tramite informazioni supplementari, adottando pure ulteriori misure di verifica
- ❑ è una **persona politicamente esposta** (PEPs, ovvero un cittadino comunitario o extracom. che riveste o ha rivestito cariche pubbliche) – si devono stabilire adeguate procedure basate sul rischio, anche per il monitoraggio del rapporto

## Approfondimento: operazioni sospette

Si deve procedere alla segnalazione di un'operazione sospetta quando gli intermediari:

*“ fanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo ”.*

## Approfondimento: operazioni sospette

La segnalazione di un operazione sospetta deve essere molto dettagliata. Infatti, oltre ai consueti dati sul soggetto segnalato e sul rapporto, bisogna obbligatoriamente indicare anche (circ. UIC 27.02.06):

- ❑ la **descrizione dell'operazione**, ivi comprese tutte le informazioni su eventuali segnalazioni collegate, genesi dell'operazione, descrizione dell'operatività del cliente e volumi complessivi della stessa
- ❑ i **dettagli informativi sull'operazione**, comprendenti tutti i dati (n. assegni, conti di traenza, beneficiari, girate, ecc...) sulle precedenti e successive operazioni di reperimento o utilizzo/movimentazione dei fondi oggetto del sospetto
- ❑ la descrizione particolareggiata dei **motivi del sospetto**, con riferimento sia agli elementi oggettivi dell'operazione, sia al profilo del cliente

## Approfondimento: operazioni sospette

Si ricorda infine il **decalogo-ter** della Banca d'Italia, che individua 6 gruppi di indici di anomalia, relativi a:

- ❑ **tutte le operazioni** – es. ripetute operazioni non giustificate dall'attività del soggetto
- ❑ **operazioni in contanti e moneta elettronica** – es. rilevanti versamenti e/o prelievi non dettati da particolari esigenze
- ❑ **operazioni in strumenti finanziari** – es. cambi assegno senza transito sul c/c oppure ricorso a tecniche di cointestazione di conti aventi ad oggetto strumenti finanziari
- ❑ **polizze assicurative** – es. pagamento di premi con assegni recanti più girate
- ❑ **altri prodotti e servizi** – es. libretti di deposito a risparmio al portatore
- ❑ **comportamento della clientela** – es. qualora il cliente si rifiuti di fornire informazioni circa le proprie attività



## Approfondimento: operazioni sospette

La procedura Gianos è un supporto informatico all'individuazione di operazioni sospette, ma la mancata evidenza di un'operazione da parte di questo strumento non esclude la responsabilità dell'intermediario, così come l'evidenza informatica di un'anomalia non è incentivo alla segnalazione (decalogo-ter Bankitalia).

Ricevuta la segnalazione, l'UIF può sospendere il compimento delle operazioni sospette per un massimo di 5 giorni lavorativi.